

## Fatture di fine anno e procedura per fatture non ricevute

Si ricorda che a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 24.04.2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 21.06.2017, n. 96 il **diritto alla detrazione dell'Iva** (ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 633/1972) sulle fatture di acquisto e sulle bollette doganali va esercitato entro la dichiarazione Iva dell'anno in cui l'imposta è divenuta esigibile (generalmente coincidente con il momento di effettuazione delle operazioni ai fini Iva, vale a dire la consegna o spedizione per le cessioni dei beni e con il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi, ovvero, se anteriormente a tali eventi sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata per l'importo fatturato o pagato alla data della fattura o del pagamento).

Per l'esercizio del diritto alla detrazione, così come previsto dall'art. 25 D.P.R. 633/1972, è **necessario** aver ricevuto la **fattura** che deve essere **annotata in apposito registro** anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque **entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura** e con riferimento al medesimo anno.

Con la Circolare 17.01.2018, n. 1/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza di due presupposti:

- .. il primo (sostanziale) relativo all'effettuazione dell'operazione;
- .. il secondo (formale) relativo al possesso della regolare fattura da annotare sul registro Iva.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'imposta relativa a fatture con Iva esigibile nell'anno "n" ricevute nell'anno "n+1", è detraibile entro la dichiarazione annuale **dell'anno di ricevimento della fattura** e quindi entro il 30 aprile dell'anno "n+2".

Risulta opportuno ricordare che il diritto alla detrazione si esercita in base alle condizioni esistenti al momento in cui l'Iva è divenuta esigibile (così in presenza ad esempio di un pro-rata di detrazione occorre applicare quello relativo all'anno in cui l'imposta è divenuta esigibile anche se la detrazione è operata l'anno successivo).

Pertanto al fine di non perdere il "recupero" dell'iva pagata sulle fatture degli acquisti è opportuno tenere monitorate le fatture che non sono ancora arrivate facendo gli opportuni solleciti.

Se il fornitore non dà seguito all'emissione della fattura entro i quattro mesi dall'effettuazione dell'acquisto o del servizio, si consiglia di NON FARE il pagamento dell'importo richiesto ed inviare formale PEC minacciando l'attivazione della **"procedura di auto-fatturazione con versamento dell'IVA e segnalazione all'Agenzia delle Entrate"**.

Si ricorda che l'operazione di auto-fatturazione con comunicazione all'Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro il 30° giorno successivo alla scadenza dei quattro mesi dall'effettuazione dell'operazione. Diversamente l'iva non sarà più recuperabile.

Ovviamente si consiglia di mettersi in contatto immediato con lo studio.